



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30/07/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

L'anno **2026** il giorno **30** del mese di **Luglio** alle ore 20.00 nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, ordinariasi è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente
SPAGGIARI ALESSANDRO	SI
AVEROLDI ISABELLA	SI
BERTELLI ROBERTA	SI - DA REMOTO
SCAPPINI MAURO	SI
BONATI ELIA	SI
DELFINO SOFIA	SI
SARTORI STEFANO	SI
BRESCIANI MARIA GRAZIA	SI
ROSSATO LUCA	SI
AMADORI CHIARA	AG
MININI MARIO	SI

Presenti: 10 Assenti: 0 Assenti Giustificati: 1

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Roberto Minarelli.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SPAGGIARI ALESSANDRO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 20 del 30/07/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

Il Sindaco Alessandro Spaggiari cede la parola alla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Tributi Rag. Stefania Toninelli, presente alla seduta, per l'illustrazione dell'argomento.

Rag. Stefania Toninelli: illustra la proposta relativa alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 conseguente alla approvazione del relativo Piano Economico Finanziario (PEF). Evidenzia che la ripartizione percentuale a carico delle utenze domestiche e non domestiche è rimasta invariata rispetto agli anni precedenti; l'aumento tariffario resosi necessario per via dell'incremento dei costi del servizio è stato contenuto entro un massimo dell'1% - 2%, grazie all'aumento della base imponibile tassabile pari a circa 12.000 m² (derivante dalle attività di accertamento tributario), di cui 10.000 m² relativi ad utenze non domestiche e 2.000 m² ad utenze domestiche e che le tariffe garantiscono la copertura integrale del Piano Finanziario, pari a complessivi € 411.085,00 (di cui € 277.466,00 per la quota variabile ed € 133.619,00 per la quota fissa). Precisa, inoltre, che la riscossione avverrà in due rate con scadenza il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026, con facoltà di versamento in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2026.

Sindaco: precisa che non sono state variate le percentuali applicate e i criteri di calcolo e che l'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere in seguito ad un eventuale aggiornamento della disciplina regolamentare.

Dopodiché, non registrandosi interventi o richieste di chiarimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con determina 1/2025-DTAC da parte dell'Autorità;
- con la delibera n. 480/2025/R/rif ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 19, approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, che individua un totale di entrate tariffarie di riferimento (ΣTV) per l'anno 2026 pari a € 411.085,00;

- la propria deliberazione n. 18 del 28/04/2022, con cui è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- la propria deliberazione n. 6 del 10/03/2025, che ha approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Considerato che il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Soiano del Lago e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2026 di euro 411.085,00, di cui parte variabile pari a € 277.466,00 e parte fissa pari a € 133.619,00;

Riscontrato che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 233 del 17/10/2025 che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2026;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2026/2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Visto l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

Atteso che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Stefania Toninelli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano, da dieci consiglieri comunali presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di stabilire**, come da risultanze allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana riferito al 2026 di cui al piano finanziario approvato in data odierna con propria deliberazione n. 19 del 30.07.2026, che espone un costo complessivo per il 2026 di euro 411.085,00, di cui parte variabile pari a € 277.466,00 e parte fissa pari a € 133.619,00;
3. **di approvare**, per le motivazioni in premessa, le nuove tariffe, per l'anno 2026, della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, come da prospetti allegati a-b-c;
4. **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
5. **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:
prima rata: **30/09/2026**
seconda rata: **30/11/2026**

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **30/09/2026**.
6. **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Successivamente,

il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano, da dieci consiglieri comunali presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 20

Ufficio Proponente: **UFFICIO TRIBUTI**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/07/2026

Il Responsabile di Settore

Rag. Stefania Toninelli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Stefania Toninelli

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
SPAGGIARI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. ROBERTO MINARELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente dove rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);
- verrà comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- diverrà esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito del Comune (Art. 134, comma 3);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il collegio (Art. 134, comma 4).

Il Segretario Comunale
Dr. Roberto Minarelli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Soiano del Lago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato

Coefficienti DPR 158/99

NovaServ servizi - www.novaserv.it

UTENZE DOMESTICHE

[illegible]

UTENZE NON DOMESTICHE

	Kc (north)		Kc (centre)		Kc (saud)	
	min	max	min	max	min	max
1	0.32	0.51	0.34	0.66	0.29	0.52
2	0.67	0.80	0.70	0.85	0.44	0.74
3	0.38	0.63	0.43	0.62	0.66	0.75
4	0.30	0.43	0.23	0.49	0.34	0.52
5	1.07	1.33	1.02	1.49	1.01	1.55
6	0.80	0.91	0.65	0.85	0.85	0.99
7	0.95	1.00	0.93	0.96	0.89	1.20
8	1.00	1.13	0.76	1.09	0.90	1.05
9	0.55	0.58	0.48	0.53	0.44	0.63
10	0.87	1.11	0.86	1.10	0.94	1.16
11	1.07	1.52	0.86	1.20	1.02	1.52
12	0.72	1.04	0.68	1.00	0.78	1.06
13	0.92	1.16	0.92	1.19	0.91	1.45
14	0.43	0.91	0.42	0.88	0.41	0.86
15	0.55	1.09	0.53	1.00	0.67	0.95
16	4.84	7.42	5.01	9.29	5.54	8.18
17	3.64	6.28	3.83	7.33	4.38	6.32
18	1.76	2.38	1.91	2.66	0.57	2.80
19	1.54	2.61	1.13	2.39	2.14	3.02
20	6.06	10.44	6.58	10.89	0.34	10.88
21	1.04	1.64	1.00	1.58	1.02	1.75
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO SUD

[illegible]

NORD

[illegible]

SUD

[illegible]

Allegato B)		Comune di Soiano del Lago									
		NovaServ servizi - www.novaserv.it									
UTENZE DOMESTICHE											
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	69,425858					
Famiglie di 1 componente	565	57.936,50	28,6%	102,5	0,84	0,60	0,259491	26,61	41,66	41,66	68,26
Famiglie di 2 componenti	644	65.441,00	32,6%	101,6	0,98	1,40	0,302740	30,76	97,20	48,60	127,96
Famiglie di 3 componenti	498	50.317,00	25,2%	101,0	1,08	1,80	0,333632	33,71	124,97	41,66	158,68
Famiglie di 4 componenti	206	29.769,00	10,4%	144,5	1,16	2,20	0,358345	51,78	152,74	38,18	204,52
Famiglie di 5 componenti	27	4.640,00	1,4%	171,9	1,24	2,90	0,383059	65,83	201,33	40,27	267,16
Famiglie di 6 o più componenti	35	9.837,00	1,8%	281,1	1,30	3,40	0,401594	112,87	236,05	39,34	348,92
-	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
-	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Totale	1.975	217.940,50	100 %	110,3		Media	0,339810		Media	41,62	

Comune di Soiano del Lago												
NovaServ servizi - www.novaserv.it												
UTENZE NON DOMESTICHE												
Allegato C)										QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc	Nord	Coef	Kd			Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
		n	m ²	Coef							Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5	834,00	med	0,42	min	2,60			0,570147	0,583988	1,154135
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	568,00	max	0,80	max	6,55			1,099079	1,471200	2,570279
3	Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20			0,865525	1,167976	2,033500
4	Esposizioni, autosaloni	7	2.480,00	med	0,37	med	3,03			0,501455	0,679448	1,180902
5	Alberghi con ristorante	4	2.403,00	max	1,33	max	10,93			1,827218	2,454995	4,282214
6	Alberghi senza ristorante	10	8.882,00	max	0,91	max	7,49			1,250202	1,682335	2,932537
7	Case di cura e riposo	-	-	max	1,00	max	8,19			1,373848	1,839562	3,213410
8	Uffici, agenzie, studi professionali	29	3.144,00	max	1,13	max	9,30			1,552449	2,088880	3,641329
9	Banche ed istituti di credito	1	251,00	max	0,58	max	4,78			0,796832	1,073639	1,870471
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6	2.273,00	min	0,87	max	9,12			1,195248	2,048450	3,243698
11	Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	1	139,00	min	1,07	ad-hoc	11,40			1,470018	2,560563	4,030580
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	12	2.651,00	ad-hoc	0,75	med	7,20			1,030386	1,617197	2,647584
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5	1.540,00	min	0,92	max	9,48			1,263941	2,129310	3,393250
14	Attività industriali con capannoni di produzione	12	13.098,60	ad-hoc	0,60	min	3,50			0,824309	0,786138	1,610447
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	12	7.550,00	ad-hoc	0,75	min	4,50			1,030386	1,010748	2,041135
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5	1.941,00	ad-hoc	5,50	med	50,28			7,556166	11,292305	18,848472
17	Bar, caffè, pasticceria	4	327,00	med	4,96	min	29,82			6,814288	6,697893	13,512181
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5	843,00	min	1,76	max	19,55			2,417973	4,391140	6,809113
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	max	2,61	max	21,41			3,585744	4,808916	8,394661
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	max	10,44	max	85,60			14,342978	19,226680	33,569658
21	Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45			2,253111	3,021015	5,274126
22	-	-	-	max	0,00	max	0,00			0,000000	0,000000	0,000000
23	-	-	-	max	0,00	max	0,00			0,000000	0,000000	0,000000
24	-	-	-	max	0,00	max	0,00			0,000000	0,000000	0,000000
25	-	-	-	max	0,00	max	0,00			0,000000	0,000000	0,000000
26	-	-	-	max	0,00	max	0,00			0,000000	0,000000	0,000000
27	-	-	-	max	0,00	max	0,00			0,000000	0,000000	0,000000
28	-	-	-	max	0,00	max	0,00			0,000000	0,000000	0,000000
29	-	-	-	max	0,00	max	0,00			0,000000	0,000000	0,000000
30	-	-	-	max	0,00	max	0,00			0,000000	0,000000	0,000000
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00			0,000000	0,000000	0,000000
Totale		119	48.924,60									